



## Sentenza n. 113 del 2023

Presidente: Silvana Sciarra - Giudice relatore e redattore: Stefano Petitti  
*decisione del 6 aprile 2023, deposito del 6 giugno 2023*

### **Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale**

*atto di promovimento: ord. n. 72 del 2022*

#### **parole chiave:**

DECRETO-LEGGE – LEGGE DI CONVERSIONE – OMOGENEITÀ – CODICE DELLA STRADA

#### **disposizioni impugnate:**

- art. 93, commi 1-bis e 7-bis del [decreto legislativo n. 285 del 1992](#), così come introdotti dall'art. 29-bis, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), del decreto-legge n. 113 del 2018, convertito, con modificazioni, nella legge n. 132 del 2018

#### **disposizione parametro:**

- art. 77 della [Costituzione](#)

#### **dispositivo:**

illegittimità costituzionale

**Il Tribunale ordinario di Napoli, decima sezione civile, in composizione monocratica, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dei commi 1-bis e 7-bis del Codice della strada, introdotti dall'art. 29-bis, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), del decreto-legge n. 113 del 2018, convertito, con modificazioni, nella legge n. 132 del 2018, in riferimento all'art. 77, secondo comma, della Costituzione.**

Il comma 1-bis vieta, a coloro che abbiano stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni, di circolare con un veicolo immatricolato all'estero. L'inosservanza del divieto è punita, ai sensi del comma 7-bis, con la sanzione pecuniaria da euro 711 a euro 2.842, unitamente al sequestro del veicolo e alla confisca del medesimo nel caso in cui, entro sei mesi, il proprietario non provveda a immatricolare il veicolo in Italia o a condurlo all'estero tramite il foglio di via.

Secondo il rimettente, **la disposizione censurata, introdotta in sede di approvazione della legge di conversione, risulterebbe estranea rispetto all'oggetto e alle finalità del decreto-legge**, contenente – nella parte di riferimento (Capo II del Titolo II) – disposizioni in materia di prevenzione e contrasto alla criminalità mafiosa.

La Corte costituzionale, in primo luogo, si sofferma sull'**ammissibilità della questione** di legittimità costituzionale, in quanto le disposizioni impugnate risultano già abrogate dall'art. 2, comma 1, lettera a), della legge n. 238 del 2021, e sostituite da una nuova disciplina.

Ebbene, secondo il giudice delle leggi, **l'avvenuta abrogazione di una normativa che prevede sanzioni amministrative non preclude l'esame della sua legittimità**, in quanto essa continua ad applicarsi alle situazioni sorte durante la sua vigenza, in virtù del principio *tempus regit actum*, che governa la successione di leggi in materia.

**Nel merito, la Corte costituzionale accoglie la questione di legittimità costituzionale.**

In ossequio alla propria giurisprudenza consolidata, **la Corte afferma che la legge di conversione rappresenta un atto normativo a competenza funzionalizzata e specializzata, perché rivolto unicamente a stabilizzare gli effetti del decreto-legge, con la conseguenza che esso è emendabile, purché le modifiche introdotte risultino omogenee dal punto di vista materiale o finalistico.**

In particolare, nel caso di decreti-legge dal contenuto *ab origine* plurimo, come nel caso in esame, il nesso di omogeneità deve essere valutato tenendo in considerazione l'obiettivo perseguito da uno dei contenuti già disciplinati dal decreto-legge, con riguardo alla collocazione topografica degli emendamenti.

Nel caso in esame, la Corte osserva che **le disposizioni censurate sono state introdotte nella parte dedicata al rafforzamento dei dispositivi di sicurezza pubblica, con particolare riguardo alla criminalità di matrice terroristica e mafiosa. Ebbene, rispetto a questa finalità, le disposizioni censurate introdotte in sede di conversione risultano del tutto estranee.** Queste, infatti, risultano indirizzate a contrastare la prassi della cosiddetta esterovestizione dei veicoli, consistente nella sottrazione agli adempimenti di natura fiscale, tributaria e amministrativa gravanti sui proprietari di veicoli al fine di ottenere vantaggi indebiti quali l'evasione di tributi e pedaggi, la non assoggettabilità a sanzioni e la fruizione di premi assicurativi più vantaggiosi.

La Corte costituzionale argomenta questa conclusione sulla base delle seguenti considerazioni.

Innanzitutto, la finalità emerge chiaramente dal comma 1-ter dell'art. 93 (anch'esso introdotto in sede di conversione), contenente le deroghe al divieto. Tale disposizione, infatti, subordina la liceità della circolazione di veicoli con targa estera all'esibizione di documenti attestanti la sussistenza di un contratto di *leasing*, locazione o comodato con una società situata in altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo. Tali condizioni risultano funzionali unicamente ad attestare la veridicità dell'intestazione del veicolo a soggetti aventi sede al di fuori dei confini nazionali, così da evitare il conseguimento degli indebiti vantaggi che si ottengono ricorrendo alla prassi di intestazioni di natura fittizia.

In secondo luogo, la Corte richiama la sentenza GN e WX contro Prefettura di Massa Carrara della Corte di giustizia dell'Unione europea, la quale ha affermato che il divieto di circolazione con targhe estere previsto dalle disposizioni censurate non rivela alcuna chiara incidenza sull'efficacia dei controlli stradali.

Infine, il giudice delle leggi afferma che la circostanza che la circolazione stradale rientri nella materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato «ordine pubblico e sicurezza» non è elemento di per sé sufficiente per concludere che qualsiasi intervento legislativo diretto a regolare istituti in qualche modo connessi alla circolazione stradale possa trovare collocazione in un decreto-legge che persegua finalità quali quelle prima descritte.

**In considerazione della stretta connessione tra le disposizioni oggetto di censura nel presente giudizio e le altre inserite dal medesimo art. 29-bis, la Corte dichiara,**

**in via consequenziale, l'illegittimità costituzionale dei commi 1-ter, 1-quater e 7-ter dell'art. 93 cod. strada.**

La Corte costituzionale conclude nel senso che la caducazione del complesso delle previsioni aggiunte nel corpo dell'art. 93 del Codice della strada rende non operativi i divieti e le relative sanzioni ivi previste, per il periodo della loro vigenza.

*Eleonora Canale*